

Variante al programma di fabbricazione del comune di Venetico.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 116/D.R.U. del 22 marzo 1999 è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Venetico per la reiterazione del vincolo relativo all'area ex Condor destinata ad attività comuni, adottata con delibera consiliare n. 52 del 29 settembre 1998.

(99.14.673)

Nulla osta al comune di S. Salvatore di Fitalia per il progetto di lavori di consolidamento del versante Vallone Pietà.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 121/VIA del 26 marzo 1999 ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di S. Salvatore di Fitalia (ME) per il progetto dei lavori di consolidamento del versante Vallone Pietà da realizzarsi nel territorio del comune di S. Salvatore di Fitalia (ME).

(99.14.675)

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Proroga, per l'anno 1999, del termine per la presentazione delle istanze di finanziamento di cui alle leggi regionali 12 giugno 1976, n. 78 e 9 agosto 1988, n. 27.

Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, che ha fra l'altro spostato al 31 marzo la scadenza per deliberare i bilanci di previsione da parte dei consigli comunali, è stato convertito in legge.

Tenuto conto che l'art. 3 della legge regionale n. 21/85 prevede che il programma triennale delle opere pubbliche viene adottato in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e che tale atto di programmazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 maggio 1997, n. 23, è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte del C.O.R.E.CO., si comunica che il termine fissato nella circolare 1 aprile 1998, prot. n. 1271, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 17 del 4 aprile 1998, per le istanze da presentare per l'anno 1999, scade il 31 maggio 1999.

(99.18.850)

C I R C O L A R I

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 1 febbraio 1999, n. 267.

Sistema sanzionatorio nell'ambito del territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e della legge regionale 30 agosto 1998, n. 15.

*Alle Ripartizioni faunistico-venatorie
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Provincie regionali
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Al Comando legione Carabinieri di Palermo
Al Comando provinciale Carabinieri di Messina
Al Comando della zona sicula
della Guardia di finanza
Al Compartimento doganale
Ai Comuni dell'isola
e, p.c. Alla Direzione foreste*

La presente circolare, resa necessaria a seguito delle modifiche apportate con la legge regionale 30 agosto 1998, n. 15 alla legge regionale n. 33/97, sostituisce la precedente circolare n. 248 del 16 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 12 del 14 marzo 1998.

La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, che detta «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale», come modificata dalla legge regionale 30 agosto 1998, n. 15, prevede un organico sistema sanzionatorio in materia venatoria e di tutela della fauna.

La citata legge individua nelle Ripartizioni faunistico-venatorie gli organi preposti alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla medesima legge.

Con riguardo all'organizzazione di detti uffici, in sede provinciale l'applicazione delle sanzioni amministrative compete al funzionario responsabile, vale a dire al dirigente preposto al coordinamento della Ripartizione faunistico-venatoria.

L'esigenza di una corretta applicazione delle norme contenute nella citata legge regionale determina l'oppor-

tunità di emanare la presente circolare contenente le necessarie indicazioni attuative.

1. Gli ufficiali o agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria e tutti i funzionari, ufficiali o agenti di P.S., ai quali nella materia spettano i poteri ed i compiti previsti dagli artt. 28 e 29 della citata legge n. 157/92, dovranno inviare il verbale di contestazione, con l'indicazione della somma da pagare quale sanzione amministrativa, unitamente al prospetto dimostrativo ed all'eventuale processo verbale di sequestro, con comunicazione immediata, al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria della provincia ove è stata commessa l'infrazione, quale autorità amministrativa competente per territorio.

Sempre al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria dovrà essere inviata la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa o il rapporto con la prova della eseguita contestazione o notificazione in caso di non avvenuta conciliazione da parte del trasgressore.

Nei casi in cui la legge regionale n. 33/97 prevede anche il ritiro del tesserino e nell'ipotesi di esercizio della caccia in forma diversa da quella prevista dall'art. 17 della più volte citata legge regionale n. 33/97 comportante, a mente dell'art. 31, comma 1°, lett. a) della legge n. 157/92, la sospensione della licenza di caccia, gli organi accertanti daranno immediata comunicazione al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

Nel caso in cui la trasgressione commessa rivesta il carattere di fatto delittuoso, per le violazioni previste dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli organi accertanti invieranno notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario della giurisdizione ove è stato commesso il fatto, con l'eventuale materiale sequestrato nei modi e nei termini previsti dal codice di procedura penale, mettendo a conoscenza il competente dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria della medesima provincia, fermo restando che l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative resta subordinata e condizionata alle risultanze tutte

delle determinazioni assunte dal giudice ordinario. Resta evidente che eventuali trasgressioni - commesse coeivamente - non rientranti in fatti costituenti reato vanno perseguite secondo la regola ordinaria.

In caso di sequestro di fauna selvatica, viva o morta, questa verrà consegnata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, provvedendo però alla liberazione se la fauna sequestrata in campagna è viva e risulta liberabile, dando atto della consegna o della liberazione in apposito verbale, ai sensi del comma 4° dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. La Ripartizione faunistico-venatoria, appena ricevuta la comunicazione del verbale di contestazione, provvederà sull'eventuale recidività del trasgressore come desunta dallo schedario anagrafico generale dei titolari di licenza di caccia (art. 8, comma 2°, lett. g ed art. 13, comma 1°, lett. i della legge regionale n. 33/97).

E' da puntualizzare che si è in presenza di recidiva allorché venga reiterata "nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva" la medesima violazione (infrazione) sanzionata dall'art. 32 della legge regionale n. 33/97 commi 1, 2, 3, 4, 5 ed in caso di violazione sanzionata dall'art. 30, comma 1°, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), queste ultime reiterate negli ultimi cinque anni.

Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria provvederà a tutti gli incombenti connessi agli adempimenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tutti i provvedimenti adottati dal dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria dovranno essere portati a conoscenza di tutte le Ripartizioni faunistico-venatorie. Nel caso di cacciatori provenienti da altre regioni, comunicherà i provvedimenti adottati anche agli enti sotto elencati nell'allegato "A" ed al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Nell'ipotesi di sussistenza della recidiva, il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria provvederà a notificare apposito verbale di contestazione della recidiva al trasgressore entro 60 giorni dalla data dell'accertamento della violazione contestata o notificata; notificherà cioè apposito verbale di contestazione per la differenza fra la sanzione prevista in caso di recidiva e la sanzione precedentemente contestata.

Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria provvede inoltre a comminare - ove prevista - la pena accessoria del ritiro del tesserino regionale per il periodo stabilito con ordinanza ingiunzione da notificare al trasgressore e da trasmettere per l'esecuzione agli enti di seguito indicati.

Il ritiro per i cacciatori residenti nella Regione siciliana dovrà essere eseguito dal sindaco del comune di residenza del trasgressore, incaricato, altresì, della restituzione dello stesso tesserino al termine del periodo di ritiro, o della consegna del tesserino relativo alla successiva stagione venatoria ove l'arco temporale durante il quale il tesserino regionale deve essere ritirato superi la stagione venatoria. In quest'ultimo caso, procederà comunque all'invio alla Ripartizione faunistico-venatoria del tesserino ritirato al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 31, comma 6°, secondo periodo.

Il sindaco, inoltre, resta obbligato a dare comunicazione dell'avvenuto ritiro e della successiva restituzione e consegna del tesserino regionale.

Relativamente ai cacciatori provenienti da altre re-

gioni, il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria notificherà il provvedimento di ritiro al trasgressore ed agli enti preposti elencati nell'allegato A, per la sua esecuzione; copia del provvedimento dovrà pervenire al competente gruppo di lavoro di questo Assessorato.

Il dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria provvede, altresì, ad effettuare le comunicazioni al Questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore, previste dal comma 5° dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Nell'ipotesi di cui all'art. 42, comma 7°, l'ordinanza ingiunzione di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, notificata al trasgressore, dovrà essere eseguita dal sindaco del comune dal quale è stata rilasciata la licenza.

3. Ciascuna Ripartizione faunistico-venatoria, nelle more della informatizzazione del settore, dovrà comunicare la notizia dell'avvenuta contestazione, ricevuta dagli organi accertanti, a tutte le Ripartizioni faunistico-venatorie in modo di assicurare il continuo aggiornamento delle notizie sui cacciatori trasgressori recidivi, relative a tutti i cacciatori residenti nella Regione siciliana, nonché ai cacciatori di altre regioni ammessi all'esercizio venatorio nell'Isola.

Gli ispettori ripartimentali delle foreste provvederanno, ove non lo abbiano già fatto, a trasmettere al competente dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria tutti i verbali di contestazione, elevati a far data dal 1° settembre 1998, in proprio possesso, nonché le contestazioni per le quali alla data del 1° settembre 1998 non è stata emessa ordinanza ingiunzione ovvero archiviazione. Provvederanno, altresì, a dare immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento delle sanzioni comminate con i verbali di contestazione elevati nel periodo 2 settembre 1997 - 31 agosto 1998, allorché ne abbia conoscenza dalla quietanza di pagamento.

4. In merito alle modalità di pagamento delle sanzioni amministrative, da imputarsi al cap. 2306 del bilancio della Regione siciliana, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con direttiva del 3 luglio 1998 ha chiarito che il versamento delle somme dovute per trasgressioni alle norme sulla tutela della fauna dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità, utilizzando l'apposita modulistica:

1) versamento diretto allo sportello dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate (Mod. 23 - Modul. Finanze Riscoss. 23F);

2) versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, sui c/c postali per ciascun ambito di seguito indicati:

Cod.	AMBITI DELLA SICILIA	Versamenti diretti su c/c postale
291	Agrigento	117929
292	Caltanissetta	237933
293	Catania	121954
294	Enna	114942
295	Messina	205989
296	Palermo	391904
297	Ragusa	212977
298	Siracusa	224964
299	Trapani	208918

3) Versamento mediante delega bancaria (Mod. 23 - Modul. Finanze Riscoss. 23F).

In tutti e tre i casi dovrà essere indicato il concessionario del servizio di riscossione, i dati anagrafici completi di codice fiscale del contravventore, il codice fiscale alfanumerico, attribuito all'organo accertante, gli estremi - anno e numero - dell'atto, il codice tributo 759T, la descrizione "Ammonde alle norme sulla protezione della selvaggina" e l'importo.

Sarà cura del contravventore trasmettere a dimostrare dell'avvenuto pagamento una delle due copie dell'indicato Mod. 23 - Modul. Finanze Riscoss. 23F in suo possesso, in caso di pagamento diretto o con delega bancaria al concessionario, ovvero la parte del bollettino di c/c postale recante la dicitura "Attestazione" in caso di versamento diretto mediante il servizio postale.

5. Al fine di uniformare la procedura e la relativa modulistica, si allegano:

- 1) schema verbale di contestazione;
- 2) schema prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni;
- 3) schema verbale di sequestro;
- 4) prontuario delle contravvenzioni.

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti ad accertamenti effettuati da guardie giurate e da guardie venatorie venatorie volontarie, con apposita circolare saranno diramate specifiche disposizioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

L'Assessore: CUFFARO

Allegato A

Regione Abruzzo

- Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 66100 Chieti;
- Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 67100 L'Aquila;
- Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 65100 Pescara;
- Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 64100 Teramo;

Regione Basilicata

- Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 85100 Potenza;
- Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 75100 Matera;

Regione Calabria

- Assessorato regionale agricoltura, caccia e pesca (galleria Mancuso), via San Nicola n. 9 - 88100 Catanzaro;

Regione Campania

- Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 80100 Napoli;
- Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 82100 Benevento;
- Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 81100 Caserta;
- Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 83100 Avellino;
- Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 84100 Salerno;

Regione Emilia Romagna

- Provincia di Piacenza, servizio vigilanza, caccia e pesca, corso Garibaldi n. 50 - 29100 Piacenza;
- Provincia di Parma, Assessorato caccia e pesca, piazzale della Pace n. 1 - 43100 Parma;
- Provincia di Reggio Emilia, servizio caccia e pesca, piazza Gioberti n. 4 - 42100 Reggio Emilia;
- Provincia di Modena, IV dipartimento, servizio caccia e pesca, via Rainusso, n. 144 - 41100 Modena;
- Provincia di Bologna, III dipartimento, servizio tutela e sviluppo fauna, via Malvasia n. 4 - 40131 Bologna;

- Provincia di Ferrara, servizio gestione territorio protezione flora e fauna, via Bologna n. 534 - 44100 Chiesuol del Fosso;
- Provincia di Ravenna, settore agricoltura, caccia e pesca, piazza Caduti per la Libertà n. 2/4 - 48100 Ravenna;
- Provincia di Forlì, settore agricoltura e forestazione, servizio programmazione e gestione flora e fauna - 47100 Forlì;
- Provincia di Rimini, servizio caccia e pesca, piazzale Bionaccini n. 1 - 47037 Rimini;

Regione Friuli Venezia Giulia

- Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 33100 Udine;
- Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 34170 Gorizia;
- Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 34100 Trieste;
- Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 33170 Pordenone;

Regione Lazio

- Amministrazione provinciale, servizio caccia, via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma;
- Amministrazione provinciale, servizio caccia, via Aurelio Saffi n. 49 - 01100 Viterbo;
- Amministrazione provinciale, servizio caccia, via Salaria n. 5 - 02100 Rieti;
- Amministrazione provinciale, servizio caccia (palazzo della provincia), via A. Costa n. 6 - 04100 Latina;
- Amministrazione provinciale, servizio caccia, piazza Gramsci n. 15 - 03100 Frosinone;

Regione Liguria

- Amministrazione provinciale, area ambiti naturali, via G. Maggio n. 3 - 16147 Genova;
- Amministrazione provinciale, servizio caccia e pesca - 18100 Imperia;
- Amministrazione provinciale, servizio caccia e pesca - 19100 La Spezia;
- Amministrazione provinciale, servizio caccia e pesca - 17100 Savona;

Regione Lombardia

- Amministrazione provinciale, settore agro-silvo-pastorale caccia e pesca, via Fratelli Calvi n. 10 - 24100 Bergamo;
- Amministrazione provinciale, Assessorato caccia e pesca, servizio caccia e pesca, via Milano n. 13 - 25100 Brescia;
- Amministrazione provinciale, Assessorato turismo, caccia e pesca, settore risorse ambientali, via Borgovico n. 148 - 22100 Como;
- Amministrazione provinciale, settore 4°, ambiente ed ecologia, servizio faunistico, corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona;
- Amministrazione provinciale, settore ambiente ed ecologia, ufficio caccia e pesca, via Marco D'Oggiono n. 15 - 23900 Lecco;
- Amministrazione provinciale, settore programmazione territoriale ed urbanistica, difesa dell'ambiente, caccia e pesca vigilanza, servizio caccia, pesca, parchi e riserve, via Achille Grandi n. 6 - 20075 Lodi;
- Amministrazione provinciale, settore natura tempo libero e sport, servizio tempo libero, ufficio caccia e pesca, via Principe Amedeo n. 30 - 46100 Mantova;
- Amministrazione provinciale, settore ecologia, unità organizzativa caccia e pesca, viale Piceno n. 60 - 20129 Milano;
- Amministrazione provinciale, Assessorato agricoltura e riserve naturali, ufficio caccia e pesca, via Taramelli n. 2 - 27100 Pavia;
- Amministrazione provinciale, settore attività produttive, servizio agricoltura, caccia e pesca, via Vittorio Veneto - 23100 Sondrio;
- Amministrazione provinciale, servizio gestione faunistica e tutela ambientale, via Campigli n. 5 - 21100 Varese;

Regione Marche

- Regione Marche, servizio sport, caccia, pesca e tempo libero, via Gentile da Fabriano n. 9 - 60100 Ancona;

Regione Molise

- Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Roma - 86100 Campobasso;
- Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Berta - 86019 Isernia;

Regione Piemonte

— Assessorato regionale agricoltura, settore caccia e pesca, ufficio contenzioso della caccia, piazza Castello n. 165 - 10100 Torino;

Regione Puglia

— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Amendola n. 189 - 70100 Bari;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Anfiteatro n. 4 - 74100 Taranto;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, presso I.P.A.I., via 1° Longobardo n. 23 - 72100 Brindisi;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Umberto I n. 16 - 73100 Lecce;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza XX Settembre - 71100 Foggia;
— e per conoscenza alla Regione Puglia, settore caccia e pesca, viale Unità d'Italia, n. 24/D - 70124 Bari;

Regione Sardegna

— Assessorato regionale difesa dell'ambiente, Comitato regionale faunistico, via Biasi n. 7 - 09100 Cagliari;

Regione Toscana

— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza Libertà n. 3 - 52100 Arezzo;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Galliano n. 78 - 50100 Firenze;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Trieste n. 5 - 58100 Grosseto;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Grande n. 110 - 57100 Livorno;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Matteucci n. 176 - 55100 Lucca;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza Aranci - 54100 Massa;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza V. Emanuele II n. 14 - Pisa;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, corso Gramsci n. 110 - 51100 Pistoia;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Balducci n. 10 - 50047 Prato;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via delle Sperandie n. 47 - 53100 Siena;

Regione Umbria

— Amministrazione provinciale, servizio programmazione faunistica, via Palermo n. 21 - 06100 Perugia;
— Amministrazione provinciale, servizio programmazione faunistica, via Plinio il Giovane n. 21 - 05100 Terni;

Regione Val d'Aosta

— Regione autonoma Val d'Aosta, Presidenza della Giunta regionale, servizio sanzioni amministrative, piazza Deffeyes n. 1 - 11100 Aosta;

Regione Veneto

— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via dei Coili n. 4 - 35100 Padova;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Casolini n. 10 - 45100 Rovigo;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via C. Battisti n. 30 - 31100 Treviso;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, viale Mazzini n. 75 - 36100 Vicenza;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Leoni n. 10 - 37100 Verona;
— Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via San Marco n. 2662 - 30100 Venezia;

Provincia autonoma di Bolzano

— Amministrazione provincia autonoma Bolzano, ufficio caccia e pesca, via Brennero n. 6 - 39100 Bolzano;

Provincia autonoma di Trento

— Amministrazione provincia autonoma Trento, servizio faunistico, ufficio contenzioso, via G. B. Trener n. 3 - 38100 Trento;

Repubblica di San Marino

— Federazione San Marinense della Caccia, via 25 Marzo n. 11 - 47895 Domagnano. (Repubblica San Marino).

Allegato 1**INTESTAZIONE UFFICIO**

N. reg.

VERBALE DI CONTESTAZIONE

per violazione de art. leggi regionali n. 33/97 e n. 15/98
de art. calendario venatorio 19...../19.....
de art. legge n. 157/92

NATURA DELL'INFRAZIONE

Trasgressore

In concorso di persona con:

1) -
verbale n. del
2) -
verbale n. del
3) -
verbale n. del
4) -
verbale n. del
Munito di porto d'armi n. di libretto.
Protocollo n. del
rilasciato dalla questura di
in data

In questo giorno del mese
di dell'anno
dichiarano noi sottoscritti

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, del Comando distacco-
mento forestale di del mese
che il giorno dell'anno
alle ore nella contrada
in territorio del comune di
abbiamo accertato quanto segue

Questo fatto costituisce violazione agli articoli di legge e regolamenti sopra citati.

Al momento della contestazione il trasgressore, a titolo di discolta, ha dichiarato:

Di quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale che viene sottoscritto da noi accertanti, ad ogni effetto di legge, oggi

AVVISO DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

In applicazione degli artt. 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista per la violazione commessa, determinata in L. (.....).

Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:

1) con versamento diretto allo sportello del concessionario Montepaschi SE.R.I.T. S.p.A. di
2) con C.C. postale n. intestato a Serz. risc. tributi concessione di
Montepaschi SE.R.I.T. S.p.A.;

3) con versamento mediante delega bancaria utilizzando l'apposito modello (mod. 23 - Modul. finanze riscoss. 23 F) ed inviando la ricevuta a questo ufficio accertante entro la data pari a sessanta giorni della contestazione della violazione. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la dimostrazione dell'avvenuto pagamento come sopra indicato, si procederà secondo il disposto degli artt. 17 e 10 della legge n. 689/81.

Entro 30 giorni dalla contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire alla Ripartizione faunistico venatoria di scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.

- 1) Specificare sommariamente le cose sequestrate.
- 2) Indicare l'ufficio di appartenenza degli organi accertanti.
- 3) Natura dell'infrazione.
- 4) Indicare il luogo dove viene redatto il verbale.
- 5) Cancelleria della procura della Repubblica di _____.
- 6) L'autorità giudiziaria.

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE FORESTE - CORPO FORESTALE - GRUPPO 6*

Testo integrato - Leggi regionali 1-settembre 1997, n. 33 e 31 agosto 1998, n. 15

PRONTUARIO

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 25, legge regionale n. 157/92	NOTE
Art. 2, legge regionale n. 33/97. Abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi o uccelli particolarmente protetti.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92, lett. b) pen.	—	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia. In caso di recidiva, esclusione definitiva della licenza.
Art. 2, legge regionale n. 33/97. Abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92, lett. h) pen.	—	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	In caso di recidiva, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia.
Art. 3, legge regionale n. 33/97. Divieto di uccellazione. Divieto di cattura e detenzione di tartarughe e testuggini di mare.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92, lett. e) pen.	—	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino ad 1 anno o l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 4.000.000 revoca della licenza e divieto del rilascio per 10 anni; in caso di recidiva esclusione definitiva della concessione.
Art. 3, comma 1, lett. b), legge regionale n. 33/97. E' vietato catturare e detenere uccelli, mammiferi nonché prelevare uova e piccoli nati.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		
Art. 5, comma 2, legge regionale n. 33/97. E' vietato a chiunque disperdere, distruggere o appropriarsi di anelli rinvenuti su uccelli.	Art. 5, comma 3, legge regionale n. 33/97 amm. min. 100.000 max 1.000.000	200.000		E' fatto obbligo a chiunque abbatte, catturi o rinvenga uccelli in anelli di darne notizia alla Rip. F.V. competente per territorio. La notizia può essere data al dist. file che è tenuto a trasmetterla alla stessa ripartizione.
Art. 17, comma 7, legge regionale n. 33/97. Praticare l'esercizio venatorio in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge.	Art. 31, comma 1, legge n. 157/92, lett. a) amm. min. 400.000 max 2.400.000	800.000		Sospensione per un anno della licenza di caccia. In caso di recidiva è prevista la sospensione per un periodo di 3 anni.
Art. 17, comma 7, legge regionale n. 33/97. E' vietato esercitare la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione.	Art. 31, comma 1, legge n. 157/92, lett. b) amm. min. 200.000 max 1.200.000	400.000		In caso di recidiva la sanzione va da L. 400.000 a L. 2.400.000.
Art. 17, commi 7 e 9, legge regionale n. 33/97. Mancata esibizione della licenza, della polizza di assicurazione e del tesserino pur essendone munito.	Art. 32, comma 2, legge regionale n. 33/97 amm. min. 50.000 max 300.000	100.000		In caso di esibizione entro 8 giorni dalla contestazione, si applica il minimo della sanzione cioè L. 50.000. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28, legge regionale n. 157/92	NOTE
Art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/97. E' vietato uccidere e detenere selvaggina in numero superiore a quello consentito. Vedi calendario venatorio (4° coniglio).	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 amm. min. 400.000 max 2.400.000	800.000		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
Art. 18, legge regionale n. 33/97. Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì, venerdì) ed il giorno non prescelto.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92, lett. f) pen. Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 amm. min. 400.000 max 2.400.000	800.000	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a L. 1.000.000, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia in caso di recidiva. Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
Art. 18, commi 6 e 7, legge regionale n. 33/97. Esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti.	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 amm. min. 400.000 max 2.400.000	800.000		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore alla durata della stagione venatoria. In caso di recidiva nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
Art. 19, comma 1, legge regionale n. 33/97. Esercizio della caccia in periodo di divieto generale.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92, lett. a) pen. Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 amm. min. 400.000 max 2.400.000	800.000	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia, in caso di recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza arrestato da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da L. 1.800.000 a L. 5.000.000 si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.
Art. 19, comma 3, legge regionale n. 33/97. Divieto di caccia di appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 amm. min. 400.000 max 2.400.000	800.000		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
Art. 20, comma 1, legge regionale n. 33/97. Esercizio venatorio con l'ausilio di cani e trasporto delle armi in difformità ai disposti del presente articolo.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28, legge regionale n. 157/92	NOTE
<p>Art. 20, comma 3, legge regionale n. 33/97.</p> <p>Nel periodo e nei giorni nei quali non è consentita la caccia sono vietati il porto, trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine. Il trasporto deve avvenire con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purché scarica.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000</p>	<p>600.000</p>		<p>In periodo di chiusura dell'esercizio venatorio per il trasporto delle armi è necessaria l'autorizzazione della questura. In periodo di caccia aperta, nei giorni di silenzio venatorio l'arma può essere trasportata senza alcuna autorizzazione purché smontata o scarica o chiusa in apposita custodia.</p>
<p>Art. 20, comma 2, legge n. 157/92.</p> <p>Importazione di fauna selvatica dall'estero senza autorizzazione.</p>	<p>Art. 31, comma 1, lett. l), legge n. 157/92 amm. min. 150.000 max 900.000</p>	<p>300.000</p>		<p>La sanzione si applica per ciascun capo. Alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20, comma 2, per altre imprevisioni.</p>
<p>Art. 21, comma 1, legge regionale n. 33/97, lett. a).</p> <p>Catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000</p>	<p>600.000</p>		
<p>Art. 21, comma 1, legge regionale n. 33/97, lett. b).</p> <p>E' vietato l'esercizio venatorio nelle aree rifugio e nelle zone cinofile.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000</p>	<p>600.000</p>		<p>N.B.: si può avanzare denuncia ai sensi dell'art. 703 C.P.</p>
<p>Art. 21, comma 1, legge regionale n. 33/97, lett. c).</p> <p>E' vietato sparare a meno di 150 mt. con uso di fucile da caccia ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in prossimità di "marcati", "pagliari", recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame, nonché in prossimità di animali al pascolo.</p>	<p>Art. 32, comma 8, lett. e) amm. min. 300.000 max 1.800.000</p>	<p>600.000</p>		
<p>Art. 21, comma 1, legge regionale n. 33/97, lett. d).</p> <p>E' vietato cacciare sparando da cavallo e da veicoli a trazione animale.</p>	<p>Art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/92 pen.</p>	<p>—</p>	<p>Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).</p>	<p>Sospensione da 1 a 3 anni in caso di recidiva, ammenda fino a 3 milioni più la confisca dei richiami.</p>
<p>Art. 21, comma 1, legge regionale n. 33/97, lett. e).</p> <p>Esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati (richiami acustici con o senza l'amplificazione del suono).</p>	<p>Art. 31, comma 1, lett. h), legge n. 157/92 amm. min. 300.000 max 1.800.000.</p>	<p>600.000</p>		<p>Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000.</p>
<p>Art. 21, lett. f), legge regionale n. 33/97.</p> <p>Esercizio della caccia con mezzi vietati.</p>	<p>Art. 30, comma 1, legge n. 157/92, lett. h) pen.</p>	<p>—</p>	<p>Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).</p>	<p>Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva e ammenda fino a L. 3.000.000.</p>

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28, legge regionale n. 157/92	NOTE
Art. 21, lett. g), legge regionale n. 33/97. Esercizio della caccia con modalità vietate. (firo al volo agonistico su uccelli).	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		
Art. 21, lett. h), legge regionale n. 33/97. E' vietato vendere o detenere per vendere, acquistare parti o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		
Art. 21, lett. i), legge regionale n. 33/97. Esercizio della caccia nelle piantagioni arboree nei boschi e nei terreni danneggiati da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente. Esercizio della caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate dalla legge regionale n. 33/97.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		
Art. 21, comma 2, legge regionale n. 33/97. E' vietato l'esercizio venatorio sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna per una ampiezza complessiva di 1.000 mt. costate al valico.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		Nel caso vi sia situato entro tale fascia un appostamento temporaneo si applicherà altresì la sanzione prevista dall'art. 33, comma 4 e sanzionata dal medesimo articolo al comma 6. Quindi si applicherà una sanzione che va da L. 100.000 a L. 600.000 con relativa obblazione di L. 200.000.
Art. 21, lett. e), legge n. 157/92. Esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 mt. da vie di comunicazioni ferroviarie e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.	Art. 31, comma 1, legge n. 157/92, lett. e) amm. min. 200.000 max 1.200.000	400.000		In caso di recidiva la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000.
Art. 21, lett. f), legge n. 157/92. E' vietato sparare da distanza inferiore a 150 mt. con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabili, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28, legge regionale n. 157/92	NOTE
Art. 21, lett. dd), legge n. 157/92. Rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		Eventuale denuncia all'autorità giudiziaria fatta ai sensi dell'art. 635 del C.P.
Art. 21, lett. ee) e 30, legge n. 157/92, lett. l). Commercio (o detenzione a tal fine) di fauna selvatica in violazione della legge sulla caccia.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 pen.	—		Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da L. 1.000.000 a L. 4.000.000 (in caso di mammiferi o uccelli particolarmente protetti, di orsi, stambecchi camosci d'Abruzzo o mufloni sardi; di esemplari di tipica fauna stanziale alpina, alpina, le pene sono raddoppiate). Inoltre è prevista la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per 1 mese; per un periodo da 2 a 4 mesi in caso di recidiva.
Art. 21, lett. a), legge n. 157/92. E' vietata la caccia nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici ed archeologici, nei giardini e nei terreni adibiti ad attività sportive.	Art. 30, legge regionale n. 157/92 pen.	—		
Art. 21, comma 1, lett. i), legge n. 157/92. E' vietata la caccia sparando da autoveicoli natanti o da aeromobili.	Art. 30, legge regionale n. 157/92 pen.	—		
Art. 21, lett. b), legge n. 157/92. E' vietata la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione.	Art. 30, legge regionale n. 157/92 pen.	—	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da L. 900.000 a L. 3.000.000.
Art. 21, lett. d), legge n. 157/92. E' vietato l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato od ove vi sia il divieto dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché delimitati da tabelle.	Art. 31, lett. e), legge regionale n. 157/92 amm. min. 200.000 max 1.200.000	400.000		In caso di recidiva la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000.
Art. 22, comma 5, lett. a) e d), legge regionale n. 33/97. Esercizio venatorio negli ambiti territoriali caccia non autorizzati.	Art. 31, comma 1, lett. d), legge regionale n. 157/92 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		In caso di recidiva la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la sospensione per un anno della licenza di caccia. In caso di ulteriore violazione la sanzione va da L. 700.000 a L. 4.200.000. Tutte queste sanzioni sono ridotte di 1/3 nei casi di sconfinamento in un comprensorio o in un A.T.C. vicino a quello autorizzato.
Art. 24, commi 4, 5 e 7, legge regionale n. 33/97. Esercizio venatorio nei fondi chiusi e sui terreni destinati a coltivazioni erbacee e da seme, frutteti specializzati, vigneti, uliveti, carrubeti fino alla data del raccolto, coltivazioni floreali, orti, terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto, nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia.	Art. 31, lett. f), legge regionale n. 157/92 amm. min. 200.000 max 1.200.000	400.000		In caso di recidiva la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000 e sospensione della licenza di caccia per 1 anno.

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28, legge regionale n. 157/92	NOTE
Art. 21, lett. dd), legge n. 157/92. Rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		Eventuale denuncia all'autorità giudiziaria fatta ai sensi dell'art. 635 del C.P.
Art. 21, lett. ee) e 30, legge n. 157/92, lett. l). Commercio (o detenzione a tal fine) di fauna selvatica in violazione della legge sulla caccia.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 pen.	—		Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da L. 1.000.000 a L. 4.000.000 (in caso di mammiferi o uccelli particolarmente protetti, di orsi, stambechi camosci d'Abruzzo o mufloni sardi; di esemplari di tipica fauna stanziale alpina, alpina, le pene sono raddoppiate). Inoltre è prevista la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per 1 mese; per un periodo da 2 a 4 mesi in caso di recidiva.
Art. 21, lett. a), legge n. 157/92. E' vietata la caccia nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici ed archeologici, nei giardini e nei terreni adibiti ad attività sportive.	Art. 30, legge regionale n. 157/92 pen.	—		
Art. 21, comma 1, lett. i), legge n. 157/92. E' vietata la caccia sparando da autoveicoli natanti o da aeromobili.	Art. 30, legge regionale n. 157/92 pen.	—		
Art. 21, lett. b), legge n. 157/92. E' vietata la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione.	Art. 30, legge regionale n. 157/92 pen.	—	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da L. 900.000 a L. 3.000.000.
Art. 21, lett. d), legge n. 157/92. E' vietato l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato od ove vi sia il divieto dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché delimitati da tabelle.	Art. 31, lett. e), legge regionale n. 157/92 amm. min. 200.000 max 1.200.000	400.000		In caso di recidiva la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000.
Art. 22, comma 5, lett. a) e d), legge regionale n. 33/97. Esercizio venatorio negli ambiti territoriali caccia non autorizzati.	Art. 31, comma 1, lett. d), legge regionale n. 157/92 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		In caso di recidiva la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la sospensione per un anno della licenza di caccia. In caso di ulteriore violazione la sanzione va da L. 700.000 a L. 4.200.000. Tutte queste sanzioni sono ridotte di 1/3 nei casi di sconfinamento in un comprensorio o in un A.T.C. vicino a quello autorizzato.
Art. 24, commi 4, 5 e 7, legge regionale n. 33/97. Esercizio venatorio nei fondi chiusi e sui terreni destinati a coltivazioni erbacee e da seme, frutteti specializzati, vigneti, uliveti, carrubeti fino alla data del raccolto, coltivazioni floreali, orti, terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto, nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia.	Art. 31, lett. f), legge regionale n. 157/92 amm. min. 200.000 max 1.200.000	400.000		In caso di recidiva la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000 e sospensione della licenza di caccia per 1 anno.

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 26, legge regionale n. 157/92	NOTE
Art. 25, comma 6, legge regionale n. 33/97. E' vietata la caccia non autorizzata nelle Aziende faunistico venatorie.	Art. 31, comma 1, lett. d), legge regionale n. 157/92 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		Per infrazione successiva la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000 per una ulteriore infrazione l'importo va da L. 700.000 a L. 4.200.000.
Art. 28, comma 7, legge regionale n. 33/97. Cacciare nei primi 12 mesi di possesso della licenza senza accompagnatore.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 min. 300.000 max 1.800.000	600.000		
Art. 30, comma 1, legge regionale n. 33/97. E' vietato cacciare senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionale.	Art. 31, comma 1, lett. c), legge n. 157/92 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		L'infrazione va segnalata all'Iniziativa di finanza per l'irrogazione della sanzione finanziaria. In caso di recidività la sanzione va da L. 500.000 a L. 3.000.000.
Art. 31, legge regionale n. 33/97. Mancata esibizione del tesserino regionale pur essendone previsto.	Art. 32, comma 2, legge regionale n. 33/97 amm. min. 50.000 max 300.000	100.000		In caso di successiva esibizione entro il termine di giorni 8 dalla data di contestazione ed accertata la sua regolarità è consentita l'applicazione della sanzione minima di L. 50.000.
Art. 31, legge regionale n. 33/97. E' vietato esercitare la caccia senza il tesserino regionale.	Art. 32, comma 1, legge regionale n. 33/97 amm. min. 400.000 max 2.400.000	800.000		
Art. 31, legge regionale n. 33/97. Mancata annotazione dei dati prescritti sul tesserino regionale.	Art. 32, comma 3, legge regionale n. 33/97 amm. min. 150.000 max 900.000	300.000		
Art. 31, comma 6, legge regionale n. 33/97. E' vietato detenere più di un tesserino.	Art. 32, comma 4, legge regionale n. 33/97 amm. min. 400.000 max 2.400.000	800.000		Sospensione del tesserino venatorio per un periodo di mesi 2 in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.
Art. 31, comma 1, lett. g), legge n. 157/97. Abbattimento, cattura o detenzione di friggili in numero non superiore a 5.	Art. 31, comma 1, lett. g), legge n. 157/97 amm. min. 200.000 max 1.200.000	400.000		In caso di recidiva, la sanzione va da L. 400.000 a L. 2.400.000, con la sospensione della licenza per un anno.
Art. 2 e 30, lett. h), legge n. 157/97. Abbattimento, cattura o detenzione di Friggili in numero superiore a 5.	Art. 30, comma 18, legge n. 157/92, lett. h) pen.	—	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva e ammenda fino a L. 3.000.000.
Art. 33, comma 3, legge regionale n. 33/97. E' vietato impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 mt. dalle zone di divieto, ad eccezione dei fondi chiusi e senza autorizzazione del proprietario della produzione di selvaggina.	Art. 33, comma 6, legge regionale n. 33/97 amm. min. 100.000 max 600.000	200.000		

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura fissa	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28, legge regionale n. 157/92	NOTE
Art. 33, comma 4, legge regionale n. 33/97. E' vietato l'appostamento entro la fascia assiale di 1.000 mt. ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori impiantare appostamenti in zone e periodi non consentiti.	Art. 33, comma 6, legge regionale n. 33/97 amm. min. 100.000 max 600.000	200.000		Alla predetta sanzione si somma quella prevista per l'art. 21, comma 2 che va da L. 300.000 a L. 1.800.000 obblazione L. 600.000 (art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97).
Art. 38, comma 5, legge regionale n. 33/97. E' vietata la caccia nei centri privati di produzione di selvaggina.	Art. 31, lett. d), legge n. 157/92 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		Se la violazione è commessa nuovamente va da L. 500.000 a L. 3.000.000 in caso di ulteriore recidiva la sanzione è da L. 700.000 a L. 4.200.000.
Art. 39, commi 3 e 4, legge regionale n. 33/97. Lanci abusivi di selvaggina anche a scopo di ripopolamento.	Art. 39, commi 3 e 4, legge regionale n. 33/97 amm. min. 100.000 max 300.000	—		La sanzione massima viene raddoppiata in caso di introduzione di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio.
Art. 41, legge regionale n. 33/97. Addestramento, allenamento e gare di cani in zone e/o periodi non consentiti.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 amm. min. 300.000 max 1.800.000	600.000		
Art. 42, legge regionale n. 33/97. Violazione alle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia.	Art. 30, comma 2, legge n. 157/92 pen.	—		Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento.
Art. 45, comma 8, legge regionale n. 33/97. E' vietato l'esercizio venatorio all'interno delle oasi di protezione e rifugio della fauna.	Art. 30, lett. d), legge n. 157/92 pen.	—	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da L. 900.000 a L. 3.000.000.
Art. 46, comma 3, legge regionale n. 33/97. E' vietato l'esercizio venatorio all'interno delle zone di ripopolamento e cattura.	Art. 30, lett. d), legge n. 157/92 pen.	—	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da L. 900.000 a L. 3.000.000.